

Lo Statuto delle Nazioni Unite

da *La Carta delle Nazioni Unite*, in E. Anchieri, *La diplomazia contemporanea*, CEDAM, Padova, 1959

La firma apposta a San Francisco da cinquanta governi alleati, il 26 giugno 1945, allo Statuto delle Nazioni Unite sembrò rispecchiare l'unanime sentimento dei sopravvissuti al conflitto. Non più guerre per il futuro, ma, in nome delle «sofferenze patite», dei «diritti fondamentali dell'uomo», del «progresso economico e sociale» di tutti i popoli, l'impegno a «praticare la tolleranza e a vivere in pace l'uno con l'altro da buoni vicini», a «pervenire con mezzi pacifici, e conformemente ai principi della giustizia e del diritto internazionale, alla sistemazione o alla soluzione delle controversie».

Si riproponevano così gli ideali della wilsoniana Società delle Nazioni; anche il progetto sotteso alle Nazioni Unite presupponeva una «durevole intesa» tra i paesi vincitori. «L'Organizzazione delle Nazioni Unite era concepita come qualcosa di superiore alla politica di potenza; era, tuttavia, congegnata in modo tale da divenire, qualche volta, essa stessa, una delle sedi della politica di potenza» (Di Nolfo). Gli strumenti creati per evitare ogni prevaricazione (ad esempio il diritto di veto) divennero, in particolari momenti, elementi paralizzanti che lasciarono aperta la possibilità di nuovi conflitti. Così la realtà finì col ridimensionare gli intenti originari, e mostrò, ancora una volta, quanto incidessero i rapporti di forza sugli equilibri politici. I conflitti si susseguirono ai conflitti nelle più diverse parti del mondo, e, forse, solo l'incubo nucleare evitò una terza guerra mondiale. Nonostante i limiti di volta in volta rivelati, si deve riconoscere che l'ONU ha assolto e continua ad assolvere una funzione positiva, in quanto costituisce un luogo di incontro e di confronto fra i popoli, una palestra dove tutti i governi possono far sentire la loro voce: essa rimane, insomma, un'istituzione capace di offrire gli strumenti validi per garantire la pace e la sicurezza internazionale. Dello Statuto presentiamo il preambolo e il capitolo I, «Fini e principi».

Noi popoli delle Nazioni Unite decisi a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili sofferenze all'umanità, e

a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole, e

a stabilire condizioni mediante le quali la giustizia e il rispetto degli obblighi imposti dai trattati e dalle altre fonti del diritto internazionale possano essere mantenuti, e

a promuovere il progresso sociale e un più alto tenore di vita in una ampia libertà, e a tale fine

a praticare la tolleranza e a vivere in pace l'uno con l'altro da buoni vicini, e

ad unire le nostre forze per mantenere la pace e la sicurezza internazionale, e

ad assicurare, mediante l'accettazione di principi e l'istituzione di procedimenti, che le forze armate non saranno usate che nel comune interesse, e a impiegare strumenti internazionali per promuovere il progresso economico e sociale di tutti i popoli, abbiamo deciso di riunire i nostri sforzi per il conseguimento di tali scopi. In conseguenza, i nostri rispettivi governi, per mezzo dei loro rappresentanti riuniti nella città di San Francisco, muniti di pieni poteri che sono stati trovati in buona e dovuta forma, si sono accordati sul presente Statuto delle Nazioni Unite e costituiscono con questo atto un'organizzazione internazionale che sarà denominata le Nazioni Unite.

Capitolo I

FINI E PRINCIPI

Art. 1. I fini delle Nazioni Unite sono:

1. Mantenere la pace e la sicurezza internazionale, e a questo fine: prendere misure collettive efficaci per la prevenzione e la cessazione delle minacce alla pace, e per la soppressione degli atti di aggressione o di altre infrazioni della pace e pervenire con mezzi pacifici, e conformemente ai principi della giustizia e del diritto internazionale, alla sistemazione o alla soluzione delle controversie internazionali o di quelle situazioni che potrebbero portare ad una violazione della pace;

2. Sviluppare relazioni amichevoli tra le Nazioni, fondate sul rispetto del principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli e adottare altre misure adeguate per rafforzare la pace universale;

3. Attuare la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale, culturale e umanitario, e promuovere e incoraggiare il rispetto per i diritti dell'uomo e per le libertà fondamentali di tutti, senza distinzione di razza, di sesso, di lingua, o di religione;

4. Costituire un centro per coordinare l'attività delle Nazioni verso il conseguimento di questi fini comuni.

Art. 2. L'organizzazione e i suoi membri, nel perseguire gli scopi stabiliti dall'articolo 1, agiranno in conformità ai seguenti principi:

1. L'organizzazione è fondata sul principio dell'eguaglianza di sovranità di tutti i suoi membri.

2. Tutti i membri, al fine di assicurare ad ognuno di essi i diritti ed i benefici risultanti dalla loro appartenenza all'organizzazione, dovranno adempiere in buona fede gli obblighi da loro assunti con il presente Statuto.

3. Tutti i membri dovranno risolvere le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in modo che la pace e la sicurezza e la giustizia internazionali non siano messe in pericolo.

4. Tutti i membri dovranno, nelle loro relazioni internazionali, astenersi dalla minaccia o dall'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, o da qualsiasi altro atto inconciliabile con gli scopi delle Nazioni Unite.

5. Tutti i membri dovranno dare alle Nazioni Unite piena assistenza in qualsiasi azione da esse intrapresa in conformità al presente Statuto e dovranno astenersi dal prestare aiuto a uno Stato contro il quale le Nazioni Unite intraprendano un'azione preventiva o coercitiva.

6. L'organizzazione dovrà fare in modo che gli Stati non appartenenti alle Nazioni Unite agiscano in conformità a questi principi, per quanto occorra ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza collettiva.

7. Il presente Statuto non può comunque autorizzare le Nazioni Unite a intervenire in questioni che appartengano essenzialmente alla competenza interna di uno Stato, né vincolare i membri a sottoporre la definizione di tali questioni ai modi di regolamento del presente Statuto; questo principio però non pregiudica l'applicazione delle misure previste dal capitolo VI¹.